



Regione Lombardia

DECRETO N. 2770

Del 04/03/2019

Identificativo Atto n. 147

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 208 – 211 DEL D. LGS 152/06, ALLA DITTA RYMYC S.R.L. CON SEDE LEGALE E OPERATIVA IN PARRE (BG), VIA CAMPIGNANO 6, ALL'ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI RECUPERO (R1, R3 E R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI .

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

RICHIAMATI:

- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588 "Approvazione della circolare di Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni". Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il d.d.u.o. n. 1470 del 13/02/2017, avente come oggetto "Ditta Rymyc S.R.L. con sede legale e sede operativa In Parre (BG), Via Campignano 6, Autorizzazione, ai sensi degli artt. 208 – 211 del D. Lgs 152/06, alla realizzazione dell'impianto sperimentale ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R1, R3 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- il d.d.s. n. 8602 del 13/07/2017, avente come oggetto: "Ditta Rymyc s.r.l. con sede legale e sede operativa in Parre (BG), Via Campignano 6, modifica non sostanziale dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 208 – 211 del d. lgs 152/06, alla realizzazione dell'impianto sperimentale ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R1, R3



Regione Lombardia

e R13) di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato con d.d.u.o. n. 1470 del 13/02/2017";

PRESO ATTO che la ditta Rymyc s.r.l., con nota depositata in data 21/12/2018 e in atti regionali prot. n. T1.2018.58157 del 28.12.18, ha chiesto autorizzazione all'esercizio dell'impianto sperimentale già rilasciata ai sensi degli artt. 208 – 211 del d.lgs 152/06 con d.d.u.o. n. 1470/2017 e d.d.s. n. 8602/2017 e ha trasmesso la relativa attestazione di versamento degli oneri istruttori;

VISTA la nota in atti reg. T1.2019.0003126 del 29/01/2019 di avvio del procedimento con contestuale indicazione che l'istanza di proroga è comprensiva di alcune modifiche ritenute non sostanziali che sono così riassumibili:

1. aumento della capacità di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso per un quantitativo massimo pari a 630 m3;
2. inserimento del codice 040299 (limitatamente a scarti contenenti fibre di carbonio), erroneamente non inserito in allegato tecnico approvato nel precedente d.d.s. 8602/17 ma indicato nella planimetria allegata al lo stesso decreto;
3. modifica delle aree di stoccaggio del prodotto finito, con aggiornamento degli obblighi di comunicazione;
4. adeguamento del piano di monitoraggio e delle modalità di trattamento degli effluenti gassosi;

CONSIDERATO quanto richiesto si ritengono accoglibili tutte le richieste fatta eccezione del punto relativo alla possibilità di ridurre la temperatura del post-combustore da 850 °C a 750 °C , non sufficientemente suffragato dalla documentazione ali atti;

CONSIDERATO inoltre che, le analisi trasmesse non consentono di ritenere sufficientemente cautelativo l'utilizzo di vapor acqua per controllare la pressione in camera e, in caso di emergenza, evacuare i gas stagnanti, si valuta necessario, sia attivato un sistema di flussaggio dell'azoto, come riportato in AT.

VISTA la relazione conclusiva della sperimentazione effettuata, depositata il giorno 23/01/2019 e pervenuta in atti reg. T1.2019.0002802 del 25/01/2019, relativa alle attività svolte nel periodo 2017-2018;

CONSIDERATO che la Ditta ha assolto agli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo per il deposito dell'istanza e certificazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori;

VISTA la nota della Provincia di Bergamo (in atti reg. T1.2019.0005591 del 18/02/2019) che non evidenzia motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione oggetto del presente provvedimento;

VISTO inoltre il parere tecnico favorevole rilasciato da ARPA Bergamo con nota pervenuta in atti reg. n. T1.2019.0005591 del 18/02/2019;

CONSIDERATO CHE l'istanza di proroga è pervenuta entro i termini previsti per il rilascio



Regione Lombardia

della stessa, ma che le valutazioni tecnico-amministrative hanno necessitato tempi superiori rispetto la scadenza del d.d.u.o. n. 1470 del 13/02/2017 e del d.d.s. n. 8602 del 13/07/2017;

CONSIDERATO tuttavia che la richiesta attiene alla prosecuzione dell'attività sperimentale fino ad oggi svolta, al fine di ulteriormente affinare il processo di recupero della fibra di carbonio;

RILEVATA la congruenza della richiesta con gli obiettivi della sperimentazione già autorizzata;

RITENUTO pertanto di concedere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sperimentale e di approvare le modifiche richieste, consistenti in:

- aumento della capacità di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso per un quantitativo massimo pari a 630 m³;
- inserimento del codice 040299 (limitatamente a scarti contenenti fibre di carbonio), erroneamente non inserito in allegato tecnico approvato nel precedente d.d.s. 8602/17 ma indicato nella planimetria allegata allo stesso decreto;
- modifica delle aree di stoccaggio del prodotto finito con aggiornamento degli obblighi di comunicazione.
- adeguamento del piano di monitoraggio e delle modalità di trattamento degli effluenti gassosi (con esclusione della possibilità di ridurre la temperatura da 850 °C a 750 °C);

VISTI:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/182 del 31/05/2018 (III Provvedimento Organizzativo 2018) che definisce il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XI legislatura;

DATO ATTO che, rispetto al termine di 75 giorni previsto ai sensi dell'art. 211 del d. lgs 152/06, il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 59 giorni a far luogo dalla presentazione della domanda;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma 1, della l.r. 17/2014;

ATTESTATO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;



Regione Lombardia

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi degli artt. 208 – 211 del d. lgs 152/06, la ditta Rymyc S.r.l. con sede legale e operativa in Parre (BG), via Campignano 6, all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R1, R3 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi per la durata di 2 anni;
2. di rideterminare, alla luce delle modifiche richieste ed approvate, in **32.322,44 €** l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia relativamente alle operazioni di seguito riportate:

OPERAZIONI	TIPO RIFIUTI	QUANTITA'	IMPORTO
R1/R3	Speciali non pericolosi	48 t/anno	€ 21.195,38
R13	Speciali non pericolosi	630 m ³	€ 11.127,06*
TOTALE			€ 32.322,44

*importo ridotto al 10% come previsto dalla dgr 19461/04 per avvio a trattamento entro 6 mesi.

la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04.

3. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui ai punti precedenti, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la diffinitività della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopraccitata;
4. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 3, il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata all'impresa, alla Provincia di Bergamo, al Comune di Parre e ad ARPA e di disporre la pubblicazione dell'atto sul BURL e sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.lombardia.it, nella sezione Rifiuti;
5. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla notifica, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 2;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d. lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE
ANNAMARIA RIBAUDO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge